

CLXXXIVª TORNATA

SABATO 12 LUGLIO 1919

Presidenza del Presidente BONASI

INDICE

Dimissioni del senatore Roynaudi dall'ufficio di Questore (per le)	pag. 4996
Disegni di legge (discussione di):	
« Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna (N. 446) »	5002
Oratori:	
DIENA	5009
FILOMUSI GUELFI	5013
PERLA	5002
Interrogazioni (ritiro di)	4997
(svolgimento dell'interrogazione del senatore Pellerano al Ministro del tesoro sull'assegno vitalizio ai superstiti della guerra dell'indipendenza)	
Oratori:	
PELLERANO	4998
SCHANZER, ministro del tesoro	4997
Omaggi (elenco di)	4993
Petizioni (sunto di)	4996
Uffici (sorteggio degli)	4999

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri per la grazia, giustizia e dei culti, per le finanze, per il tesoro.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Hendrik Christian Andersen, Roma: *Création d'un centre mondial de communication.*

L'Accademia Pontaniana, Napoli: *Atti di quell'Accademia, anno 1917-18.*

La Republica oriental de l'Uruguay, Montevideo: *Annuario Estadistico de la Republica Oriental de l'Uruguay, anno 1916.*

La R. Accademia di agricoltura in Torino: *Annali di quella R. Accademia.*

Il Consiglio provinciale di Teramo: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1916.*

Il Consiglio provinciale di Piacenza: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1918.*

Il Consiglio provinciale di Cuneo: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1918.*

Il Consiglio provinciale di Milano: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1917.*

Il Sindaco di Novara: *Atti di quel Consiglio comunale, anno 1915.*

La Società Reale di Napoli: *Atti della Reale Accademia di scienze morali e politiche, vol. XLV.*

Il prof. G. Gabrieli, bibliotecario della Regia Accademia dei Lincei, Roma: *Ancora intorno alla biografia di Maometto.*

Il prof. Manfredo Siotto Pintor, Macerata:

1° *Il Nuovo patto*, Rassegna italiana di pensiero e di azione.

2° *Il Quarantotto in Toscana.*

3° *I travimenti dello spirito scientifico tedesco e i rapporti del diritto con la morale.*

Il sig. Carlo De Alberti, Roma: *Senatori irredenti.*

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1919

Il senatore prof. E. Paternò, Roma: *Appunti sulla riforma del Senato.*

Il senatore Luca Beltrami, Milano: *Bibliografia Vinciana.*

Il senatore Vittorio Polacco, Roma: *La scuola di diritto civile nell'ora presente.*

Il senatore Tommaso Tittoni, Roma: *Un precedente storico.*

Il senatore Guido Mazzoni, Roma: *Gioie e noie*, altri cinquanta epigrammi.

L'ing. Massimo Tedeschi, Torino: *Le vie acquee e Torino.*

Il deputato Luigi Rava, Roma: *Il Giornale di Bonaparte in Italia.*

Il senatore Tommaso Tittoni, Roma: *Scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.*

Il Presidente del Consiglio provinciale di Calabria Ultra seconda: *Atti di quel Consiglio, anno 1917.*

Il Sindaco di Firenze: *Annuario statistico del comune, 1916.*

Università provinciale di Urbino: *Annuario, anno accademico 1917-18.*

Il Presidente del Consiglio provinciale di Ravenna: *Atti di quel Consiglio, anno 1918.*

La Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, Roma: *Bilancio consuntivo 1917. Verbale delle adunanze.*

Il Dipartimento universitario di belle arti, Messico: *Bollettino dell'Università, 1918.*

Il Consiglio generale del Banco di Napoli: *Gestione 1918-19.*

La Società Reale di assicurazione mutua contro gli incendi, Torino: *Bilancio consuntivo, anno 1918.*

Il Comitato per la navigazione interna, Torino: *Sull'influenza della velocità della corrente del canale Cavour in rapporto alla navigabilità.* Ingegneri Ermanno e Roberto Soldati.

Il prof. Italo Giglioli della R. Università di Pisa:

1° *Italia e Dalmazia.*

2° *Per la rivendicazione della Dalmazia all'Italia.*

Il dott. Enrico Bertini, scuola applicazione di fanteria, Parma: *L'ordinamento amministrativo-contabile militare.*

La città di Conegliano: *Conegliano liberata.*

Il dott. Giulio Luigi Passerini, Firenze: *Tra Plava e Globna.*

La Società anonima Loyd Nacional, Rio Janeiro: *Assemblea generale ordinaria 15 marzo 1915, bilancio 1918.*

Il senatore Giovanni Mariotti: *Commemorazione di Giuseppe Manfredi.*

Il prof. Pier L. Rambaldi, Venezia: *Dalmazia nostra.*

Il Comitato nazionale per le onoranze a Leonardo da Vinci, Roma: *Leonardo commemorato in Campidoglio.* Sindaco Colonna.

L'unione magistrale nazionale sezione di Tunisi: *Voti per il miglioramento economico degli insegnanti delle RR. scuole primarie all'estero.*

Il sig. Emilio Ottolenghi, Piacenza: *Giuseppe Manfredi.*

Il prof. Riccardo Dalla Vedova, Firenze: *Senatore Carlo Ridolfi.* Commemorazione.

Il sig. Domenico Gaspere, Bergamo: *La premiazione di Valle.*

Il sig. Galileo Venturini, Roma: *La vita religiosa dei marinai.*

Il prof. A. Franzetti, Roma: *Annuario generale italiano 1919.*

Il sig. Francesco Bonura, Tunisi: *Italiani e Francesi in Tunisi.*

Il colonnello P. E. Minto, Genova: *La pagina più gloriosa della storia d'Italia.*

L'architetto Vincenzo Pritelli, Roma: *Per la navigazione aerea tra le metropoli del mondo.*

La R. Accademia dei Lincei, Roma: *Rendiconto dell'adunanza Reale, 18 gennaio 1919.*

Il senatore Benedetto Croce, Napoli: *Sulla filosofia teologizzante e le sue sopravvivenze.*

Il Comando Supremo del Regio Esercito, Trieste: *La Venezia Giulia.* Appunti storici.

Il deputato Rava, Santiago del Cile: *La guerra ante la historia y la scienza.*

L'Istituto de Merode, Roma: *Tre anni di ospedale, 1915-1918.*

La Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, Milano: *Beneficenza della Cassa nell'anno 1918.*

Il Comitato Agrario Nazionale, Roma: *Relazione della commissione di studio per la ricostituzione agraria nelle terre invase.*

Il Consiglio Generale del Banco di Sicilia in Roma: *Rendiconto e bilancio consuntivo dell'esercizio 1918.*

L'Amministrazione del Debito Pubblico Ottomano, Costantinopoli: *Compte-rendu du conseil d'administration 1915-16 e 1916-17.*

M^o Giuseppe Costantini, Prato: *L'inno della vittoria.*

Il prof. Paolo Pellizzari, Montagnana: *Opuscolo storico e scientifico sulla pace.*

Il Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati del terremoto del 1908, Roma: *Relazione del Comitato e dei revisori dei conti al Consiglio d'amministrazione per l'anno 1918.*

L'Istituto Italiano di Credito fondiario sede in Roma: *Relazione e bilancio presentati dal Consiglio d'amministrazione per l'esercizio 1918.*

L'Associazione dei cavalieri del lavoro in Roma: *Proposte di provvedimenti pel dopo guerra.*

Il Ministero delle Colonie, Roma: *Vocabolario Tigray-Italiano e Repertorio Italiano-Tigray.* Padre Francesco da Bassano.

Il dott. Giuseppe La Mantia: *Codice diplomatico dei Re Aragonesi di Sicilia (1282-1355), vol. I.*

Il dott. ab. Luigi Carnevale, Torino: *Tracce e spunti di compromesso per un modus-vivendi fra la Santa Sede e l'Italia.* Pagine dedicate a S. E. Orlando, Presidente del Consiglio dei ministri.

La R. Università di Pisa: *Annuario di quella R. Università per l'anno 1918-1919.*

Il conte Jean Tarnowsku Biarritz: 1° *Lettres d'un polonais à Monsieur le Président de la Conférence de la paix.*

2° *La mutilation de la Victoire.*

3° *La question Juive en Pologne.*

Ah-Med Djevdet Bej Losanne: *Memorandum présenté aux Trois-Puissances de l'Entente et aux Etats-Unis d'Amérique pour la défense des droites légitimes de la Nationalité Turque.*

L'Ufficio della Modern Italy, Londra: *Britains's Voice Extracte from Articles published in British Newspapers an aprile 23-30th.*

L'associazione per l'intesa intellettuale, Roma: *The Italian Universities and their opportunities for forcing students.* M. Mekenzie.

Istituto Italo Britannico di Milano: 1° *German Designs au French-Lorraine.*

2° *Ce qu'un Américain pense de la politique coloniale de l'Angleterre.*

3° *Les Anglais aux Indes jugés par un savant Hollandais.*

4° *Les sœurs.*

5° *La destruction systématique de la Pologne.* A. J. Tynbee.

6° *Discorso pronunciato dal presidente Wilson celebrando il giorno della bandiera 14 giugno 1917.*

7° *La valeur des petits Etats.* H. A. L. Fischer.

8° *La Belgique et l'Allemagne.* Documents recuillis par H. Davignon.

Il dott. W. Gruter: *The Bulgarians and Anglo Saxondons.* C. Stefanove.

Il dott. A. Ischirkolf: *Les Bulgars en Dobrugia.*

Il dott. D. Mischerv: *The Bulgarians in the Past.*

Il dott. D. Gruter:

1° *Les Bulgares devant le Congrès de la paix.* J. Ivanoff.

2° Numero sei memorie relative alla questione Bulgara.

Il Bureau de la Presse Bulgare-Berna: *La vérité sur les accusations contre la Bulgarie.*

Il Consiglio generale del Banco di Napoli: *Consiglio Generale.* Sessione 1919, gestione 1918.

Il Comando Supremo del R. Esercito: *L'esercito per la rinascita delle terre liberate.*

Il sig. Oreste Poggiolini, Firenze: *Forze economiche italiane.*

La signorina dott. Teresa Gallina, Ausonia: *Studio sull'« Agesilao » e le « Elleniche » di Senofonte.*

Il Ministero della marina, Roma: *Da Trieste a Valona, il problema Adriatico ed i diritti dell'Italia.*

Il prof. Amilda Pons, Roma: *L'Italia.*

L'avv. Susmel, Fiume: *Il diritto italico di Fiume.*

Il sig. Onofrio Fattori, Repubblica di S. Marino: *La repubblica per Arbe italiana,* anno III, n. 1.

Il Presidente dell'Ufficio provinciale del lavoro, Roma: *Rendiconto morale e finanziario dell'anno 1918.*

Il sig. prof. Paolo Pellizzari, Montagnana: *Opuscolo scientifico sulla pace.*

La casa editrice italiana, Roma: *I problemi del dopo guerra.* Inchiesta promossa dal « Corriere economico ».

Il Comando Supremo del R. Esercito italiano: *Effetti dei gas asfissianti e lacrimogeni impiegati dal nemico. Provvedimenti e cura.*

Il comm. architetto prof. Basilio Magni: *La dottrina cristiana insegnata da Dante Alighieri nella « Divina commedia ».*

Il comm. architetto prof. Basilio Magni: *Il mio amico. Alla contessa Giacinta Sacchi Mezzera (lettera).*

Il senatore prof. Carlo Ferraris, Roma: *La classificazione delle persone morali del diritto pubblico.*

Il dott. Giovanni Tommasini, Roma: *Note di organizzazioni parlamentari. I servizi interni dei Parlamenti inglesi e francese.*

Il Comitato nazionale per il munizionamento, Roma: *L'opera del Comitato nazionale per il munizionamento 1915-1918.*

Il Comitato Bergamasco della « Dante Alighieri », Bergamo: *Relazione dell'assemblea generale dei soci, 23 marzo 1919.*

Il senatore Luca Beltrami, Milano: *Nozze Moretti-Biscardo.*

L'Istituto internazionale di agricoltura, Roma: *Il movimento internazionale degli alimenti concentrati per il bestiame.*

L'Italia sul mare, Roma: *Numero unico dell' « Italia sul mare ».*

La Fondazione Carnegie presso il Ministero dell'interno: *Sesta relazione annuale del 1918.*

Comando della Terza Armata:

1° *La Venezia Giulia. Appunti storici.*

2° *Operazioni della V divisione navale A. V. sino al 2 marzo 1915.*

La Corte di appello di Torino: *Relazione sull'amministrazione della giustizia. Eustachio Gonnella.*

Il sig. Pasquale Baldi, Torino:

1° *La custodia Francescana di Terrosanta.*

2° *La questione dei luoghi santi.*

Il senatore Isidoro Del Lungo: *Il Guicciardini, nella nuova autentica edizione della « Storia d'Italia ».*

L'Associazione Nazionale fra le vedove e le madri dei caduti, Roma: *Parole pronunciate da S. E. Filippo Meda nell'inaugurazione del primo Congresso in Roma.*

Il deputato Filippo Meda, Roma:

1° *La riforma della imposizione diretta nel disegno di legge presentato alla Camera italiana.*

2° *Giorgio Von Hertling.*

3° *L'ultimo dei Neoguelfi; Federico Persico.*

Il senatore A. Chiappelli, Pistoia: *Un quarantennio di vita scientifica e letteraria, 1879-1919.*

La Corte di Cassazione di Firenze: *Inaugurazione dell'anno giudiziario 1919.*

Il prof. G. Agnelli, bibliotecario della comunale di Ferrara: *Relazione del bibliotecario alla Commissione di vigilanza.*

Il Comitato di preparazione civile di Rovigo: *Resoconto annuale 1918.*

Il sig. Giovanni Tarditi, Roma: *Inno popolare a Fiume italiana. Vincenzo Lantini.*

Il senatore Luca Beltrami, Milano: *La battaglia di Pavia, illustrata negli arazzi del marchese Del Vasto nel Museo nazionale di Napoli.*

La Società Benedetto De Angelis e C., Roma: *I confini d'Italia. Ricordo storico nazionale.*

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario Biscaretti di dar lettura del sunto di petizioni.

BISCARETTI, segretario, legge:

N. 51. Il presidente della Società magistrale di Tunisi trasmette i voti di quella società per ottenere alcuni miglioramenti a favore degli insegnanti all'estero.

N. 52. Il sig. Buzzi Carlo fa istanza al Senato per ottenere soddisfazione circa alcuni diritti che egli afferma spettargli in seguito al servizio militare.

N. 53. Il Consiglio direttivo degli assistenti farmacisti fa voti al Senato perchè, con apposita disposizione di legge, il certificato di cui all'art. 31 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sia equiparato per tutti gli effetti della legge stessa, e del testo unico delle leggi sanitarie, al diploma rilasciato dalla scuola di farmacia del Regno.

Sulle dimissioni del senatore questore on. Reynaudi.

PRESIDENTE. In obbedienza al voto espresso dal Senato, mi feci interprete del desiderio dell'assemblea presso il nostro collega Reynaudi, pregandolo di nuovo a desistere dalle presentate

dimissioni; ma egli ha mandato a me in risposta il seguente telegramma, di cui do lettura:

« Animo riconoscente ringrazio Senato impossibilitato recarmi Roma coadiuvare collega questore sentimento doveroso riguardo inducemi mantenere mio proposito. Ossequi

« REYNAUDI ».

Con dispiacere vedo riconfermato questo suo proposito. Di fronte a tale resistenza motivata da ragioni di salute, non è il caso di poter sperare di farlo recedere dalla deliberazione presa. Quindi in una delle prossime sedute sarà messa all'ordine del giorno la votazione per la nomina di un questore.

In quell'occasione sarà anche messa all'ordine del giorno la votazione per la nomina di un membro della Commissione permanente per il regolamento; e ciò tanto più avendo ieri il Senato deliberato che si debbano costituire in testo unico tutte le disposizioni riguardanti il regolamento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Ed ora veniamo all'ordine del giorno che reca svolgimento di interrogazioni.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Circa l'interrogazione presentata da me in nome di vari colleghi, che oggi sono assenti, sui fatti di Spalato, io credo che, viste le circostanze, non sia il caso di domandarne lo svolgimento e che sia più opportuno di ritirarla.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ora verrebbe una interrogazione del senatore Albertoni, ma, non essendo egli presente, è decaduta.

Il senatore Pellerano rivolge un'interrogazione al ministero del tesoro per sapere se non creda giusto modificare l'articolo 4 della legge 4 giugno 1911, concernente l'assegno vitalizio ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia.

Ha facoltà di parlare il ministro del tesoro.

SCHIANZER, *ministro del tesoro.* L'on. Pellerano mi domanda se io non creda giusto di modificare l'art. 4 della legge sugli assegni vi-

talizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia. A dire il vero l'interrogazione è concepita in termini generici, e siccome l'art. 4 si compone di quattro comma, io non so in modo positivo quale veramente sia la portata dell'interrogazione dell'on. Pellerano; ma ad ogni modo non è difficile indovinarla. Io credo che l'on. Pellerano si riferisca al secondo comma, il quale stabilisce che non potranno essere ammessi a fruire dei benefici della legge coloro che hanno un reddito superiore alle mille lire all'anno, coloro che godono sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di un emolumento di 1000 lire all'anno e coloro che hanno già un'assegno a titolo di ricompensa nazionale superiore a lire 360. Se questa è la portata dell'interrogazione dell'on. Pellerano egli desidererebbe che il limite di mille lire all'anno, sia di reddito, sia di emolumenti a carico del bilancio dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, sia elevato.

Io comprendo il sentimento che muove l'on. Pellerano nel rivolgere al ministro del tesoro questa interrogazione: è un sentimento di riverenza, di riconoscenza che tutti condidiamo verso coloro che hanno contribuito a costituire l'unità della Patria e a preparare la sua grandezza; ma purtroppo io non mi trovo in condizioni di poter accogliere oggi l'invito dell'on. Pellerano. Io devo osservare qual'è il meccanismo di questa legge. La legge è congegnata in modo che vi è nel bilancio dello Stato uno stanziamento di un certo numero di milioni per questi assegni, e per la differenza, se l'assegnazione di bilancio non è sufficiente, si fanno anticipazioni dalla Cassa Depositi e prestiti, le quali poi saranno rimborsate, mano a mano che si determineranno le eliminazioni per morte dei veterani. Ma il meccanismo della legge porta questa conseguenza che bisogna aumentare gradatamente al massimo di 360 lire all'anno gli assegni ai veterani che hanno l'assegno inferiore di 200 e di 120 lire e dare ai superstiti del 1870 le 120 lire che ancora non hanno. Ora, la conseguenza è questa che, se noi modifichiamo il limite di mille lire e lo portiamo più in su, evidentemente ciò andrebbe a carico dei veterani che ancora aspettano di avere la reintegrazione dei loro assegni fino a lire 360.

L'obbiezione dell'on. Pellerano è facile indovinare: egli dirà: aumentate gli stanziamenti del bilancio.

Ora, io qui, onorevoli senatori, devo fare una dichiarazione di carattere generale. Certo, come ho detto, questa domanda si presenta in maniera da fare appello al nostro sentimento, ma in questo momento purtroppo tutti chiedono, tutti domandano. Io ho avuto occasione di esporre all'altro ramo del Parlamento quali sono le condizioni della finanza dello Stato e queste condizioni sono certamente gravi.

Noi siamo animati da sicura fede che l'Italia supererà anche l'ora difficilissima attuale; ma perchè ciò sia possibile, perchè si possa sperare di ricondurre il bilancio dello Stato all'equilibrio, di avviare il risorgimento, la restaurazione della economia nazionale, noi non solo dobbiamo fare una coraggiosa e severa politica finanziaria e tributaria, ma soprattutto dobbiamo energicamente metterci sulla via delle economie. Se noi questo non faremo evidentemente qualunque nostro sforzo, qualunque più duro sacrificio saranno frustrati.

Noi dobbiamo assolutamente resistere alle maggiori spese, ed in questa opera che deve compiere il Governo, dobbiamo fare il più grande assegnamento anche sull'appoggio di questo Alto Consesso; altrimenti il problema della finanza italiana non può essere risoluto.

Mi permetto anche di fare un'altra osservazione all'onorevole Pellerano. Qui si tratta non di pensioni, e neppure di assegni alimentari, si tratta semplicemente di attestati di benemerenzza a questi combattenti per l'Italia. Noi abbiamo dovuto fare concessioni ai funzionari dello Stato, abbiamo dovuto aumentare le concessioni fatte già in passato per il caroviveri a quelli che servono lo Stato, e qui si tratterebbe, elevando l'importo di questi attestati di benemerenzza, di portare un notevole onere allo Stato che invece avrebbe poca influenza sulle condizioni dei veterani.

Vi è poi un'altra considerazione che sottopongo all'onorevole interrogante, ed è che io, quantunque abbia fatto indagini presso la mia amministrazione per conoscere le statistiche intorno alla esistenza dei veterani contemplati da questa legge, non ho elementi per giudicare quale effetto finanziario porterebbe l'elevazione del limite da mille a due o tremila

lire. E si comprende che questi elementi io non possa avere perchè i veterani i quali hanno un reddito superiore alle mille lire non hanno fatto naturalmente la domanda per essere ammessi al beneficio della legge e quindi, per conoscerne il numero, io dovrei fare particolari indagini.

Concludendo, per quanto io comprenda, ripeto, il sentimento nobilissimo che ha animato il senatore Pellerano nel presentare la sua interrogazione, non sono in grado oggi di prendere impegno per dargli piena soddisfazione. Spero che queste mie dichiarazioni possano appagarlo.

PELLERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLERANO. Si capisce che io non possa essere soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro del tesoro. Io sono con lui quando dice che, date le condizioni della nostra finanza, bisogna resistere più che sia possibile alle spese; ma quando si è aumentata la spesa per gli impiegati dello Stato da 860 milioni a tre miliardi e trecento milioni, come ha detto nella sua chiara esposizione finanziaria l'onorevole ministro del tesoro, allora io mi domando: si devono proprio negare, dopo ciò, a questi superstiti delle patrie battaglie poche lire, quando si sa che sono ridotti a pochi, perchè i più giovani hanno 70 anni, in un momento in cui tutti hanno avuto indennità e aumenti pel caroviveri? Voi comprendete che quando il legislatore con l'articolo 4 dava questo piccolo assegno a quelli che avevano meno di 1000 lire di reddito o di stipendio, in quel momento le 1000 lire avevano un valore molto maggiore di oggi, e si poteva capire quel limite; ma oggi, mentre tutti hanno avuto, solamente questi disgraziati non possono ottenere dirò questo equilibrio fra la diminuzione del valore che è avvenuta naturalmente in tutto e il loro reddito? Io spero quindi che il ministro del tesoro quando avrà, con gli studi statistici, potuto vedere che realmente sono pochi quelli che possono ottenere questo piccolo aumento, io credo che lo concederà, e allora potrà stabilire che questa ricompensa sia assegnata a tutti quelli che non superano le 3000 lire di stipendio o di reddito, perchè oggi le 3000 lire possono appunto equivalere alle 1000 di allora. Bisogna ricordarci che molti di questi poveri vecchi hanno dato

tutta la loro gioventù per l'Italia, e meritano, come del resto ha riconosciuto anche il ministro del tesoro, che lo Stato si curi di loro; e con questa speranza finisco le mie poche parole.

SCILANZER, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *ministro del tesoro*. Mi auguro che si avveri la predizione fatta dall'onor. Pellerano, cioè che le indagini che si faranno sul numero dei veterani e sul carico finanziario che deriverebbe dall'elevazione del limite alla cifra indicata mi metta in condizione di accogliere le sue proposte. Pur senza prendere alcun impegno in proposito, prometto di fare gli studi necessari per la determinazione dell'onere finanziario.

PELLERANO. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Seguirebbe ora l'interrogazione dell'onorevole Maragliano che non è presente; quindi la sua interrogazione è decaduta.

Viene poi l'interrogazione del senatore Amero D'Aste.

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi*. D'accordo coll'interpellante chiedo all'onorevole Presidente di voler rinviare a lunedì lo svolgimento di questa interrogazione, avendo dovuto il senatore Amero D'Aste assentarsi.

PRESIDENTE. Sta bene; l'interrogazione è rimandata a Lunedì.

Sorteggio degli uffici.

PRESIDENTE. Si procede ora al sorteggio degli uffici.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di voler procedere al sorteggio degli Uffici.

BISCARETTI, *segretario*, procede al sorteggio degli uffici.

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Ferdinando

Albertoni

Annaratone

Bastogi

Biscaretti

Bollati

Botterini

Canevaro

Carafa

Cardarelli

Cefalo

Cefaly

Cipelli

Colombo

Colonna Prospero

Comparetti

Conti Ettore

Cosenza

De Cupis

Della Noce

De Renzi

De Riseis

Di Frasso

Di Rovasenda

Fecia di Cossato

Ferraris Carlo

Ferraris Maggiorino

Fortunato

Fracassi

Frassati

Frizzi

Garofalo

Gatti

Ginistrelli

Giordano-Apostoli

Grassi

Greppi Giuseppe

Guiccioli

Imperiali

Lustig

Malvezzi

Marconi

Mattioli

Mayor Des Planches

Michetti

Morandi

Niccolini

Pasolini

Piaggio

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1919

Pigorini
 Placido
 Podestà
 Porro
 Resta Pallavicino
 Ronco
 Rossi Giovanni
 Rossi Teofilo
 Saladini
 Salvarezza
 Scalini
 Sonnino
 Tittoni Romolo
 Venosta
 Villa
 Zuccari

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Albertini
 Beltrami
 Bensa
 Bettoni
 Bodio
 Borghese
 Brusati Roberto
 Caruso
 Casalini
 Cassis
 Castelli
 Cataldi
 Cavalli
 Cavasola
 Caviglia
 Celoria
 Ciamician
 Civelli
 Cocuzza
 Coffari
 Colonna Fabrizio
 Croce
 De Amicis
 De Larderel
 Della Torre
 Del Lungo
 De Martino
 De Sonnaz
 Di Robilant
 D'Ovidio Enrico
 Fadda

Fano
 Filomusi Guelfi
 Frascara
 Garroni
 Giardino
 Gioppi
 Giordani
 Giusti Del Giardino
 Greppi Emanuele
 Gualterio
 Hortis
 Lagasi
 Levi Ulderico
 Lucca
 Mangiagalli
 Massarucci
 Molmenti
 Palummo
 Pansa
 Passerini Angelo
 Pellerano
 Petrella
 Pirelli
 Rebaudengo
 Salmoiraghi
 Sandrelli
 Santini
 Tami
 Tanari
 Torrigiani Filippo
 Visconti Modrone
 Volterra

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 Agnetti
 Aula
 Badini Confalonieri
 Barinetti
 Beccaria Incisa
 Bertetti
 Bonazzi
 Brusati Ugo
 Caneva
 Cencelli
 Conti Emilio
 Cordopatri
 Cruciani Alibrandi
 Cuzzi

UFFICIO IV.

Dalla Vedova
 De La Penne
 Del Bono
 Del Carretto
 De Lorenzo
 De Novellis
 De Petra
 Diaz
 Di Brazza
 Di Carpegna
 Di Prampero
 D' Ovidio Francesco
 Faldella
 Fill Astolfone
 Francica Nava
 Gabba
 Garavetti
 Giusso
 Golgi
 Grandi
 Inghilleri
 Leonardi Cattolica
 Levi Civita
 Lucchini
 Malaspina
 Manassei
 Marchiafava
 Martinelli
 Maurigi
 Mazziotti
 Mortara
 Palberti
 Pini
 Raccuini
 Righi
 Rota
 Ruffini
 Scaramella Manetti
 Scialoja
 Senise
 Soulier
 Spirito
 Tajani
 Tecchio
 Tivaroni
 Triangi
 Valerio
 Viganò
 Zippel

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Adamoli
 Ameglio
 Amero d'Aste
 Avarna
 Badoglio
 Bassini
 Bava Beccaris
 Beneventano
 Bozzolo
 Brandolin
 Buonamici
 Capaldo
 Capellini
 Carissimo
 Castiglioni
 Chiappelli
 Clemente
 Compagna
 D'Alife
 D'Andrea
 D' Ayala Valva
 De Blasio
 De Seta
 Diena
 Di Terranova
 Di Vico
 Fabri
 Faina
 Ferrero di Cambiano
 Figoli
 Foà
 Gallina
 Gavazzi
 Gherardini
 Giunti
 Guala
 Lojodice
 Malvano
 Mazzoni
 Morrone
 Novaro
 Orengo
 Pagliano
 Pescarolo
 Pincherle
 Plutino
 Polacco
 Pullè

Quarta
 Racagni
 Reynaudi
 Ridola
 Riolo
 San Martino
 Sinibaldi
 Sormani
 Tommasini
 Torrigiani Piero
 Treves
 Trinchera
 Valli
 Vigoni
 Wollemborg

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Tomaso
 Balenzano
 Barbieri
 Bergamasco
 Bianchi
 Bombrini
 Bonin
 Cadorna
 Cagni
 Calabria
 Caldesi
 Canzi
 Capotorto
 Carle
 Cocchia
 Consiglio
 Corsi
 Dallolio Alberto
 Dallolio Alfredo
 Del Giudice
 Di Sirignano
 Di Trabia
 Dorigo
 Durante
 Ellero
 Frola
 Grimani
 Guidi
 Lamberti
 Lanciani
 Maragliano
 Mariotti
 Martinez

Masci
 Mazza
 Mele
 Melodia
 Millo
 Oliveri
 Panizzardi
 Papadopoli
 Passerini Napoleone
 Paternò
 Pecori Giraldi
 Pelloux
 Perla
 Ponti
 Ponza
 Pozzo
 Presbitero
 Rizzetti
 Rolandi-Ricci
 Rossi Gerolamo
 Salvago Raggi
 Schininà
 Schupfer
 Serristori
 Sili
 Taglietti
 Thaon di Revel
 Tittoni Tommaso
 Torrigiani Luigi
 Zappi
 Zupelli

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna (n. 446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna »
 Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura del disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge.
 (V. Stampato, N. 446).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PERLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. Signori senatori, non prenderei parte alla discussione di questo disegno di legge se fosse presente un illustre collega, che nel mio stesso ordine di idee si era riservato di sotto-

porre al giudizio del Senato qualche osservazione sul progetto di cui si tratta. Mi duole soltanto che io non abbia la sua dottrina e l'autorità della sua parola.

Non mi fermo sulle proposte con cui le donne sono abilitate all'esercizio di tutte le professioni, ed entrò determinati limiti, anche ai pubblici impieghi.

Precedute da incoraggianti esperimenti, queste proposte trovano la loro garanzia nei titoli specifici e nelle condizioni che potranno essere richieste per il riconoscimento delle concrete attitudini. Nè è un semplice complimento verso l'altro sesso il ritenere che in alcuni impieghi e in alcune professioni le donne potranno adempierne gli uffici non solo alla pari, ma anche meglio degli uomini.

Passando alle proposte che riguardano la capacità giuridica delle donne maritate, è dispiacevole che durante la guerra il Parlamento non abbia potuto volgere la sua attenzione a questo argomento; onde il corrispondente disegno di legge, presentato all'altra Camera fin dal febbraio 1917, non è venuto all'esame del Senato se non dopo oltre due anni, nell'ora estrema di questa già troppo lunga Legislatura.

In queste condizioni, mi rendo perfettamente conto del sentimento che ha mosso l'illustre senatore Bensa, quando nella sua sobria, ma incisiva relazione, pur avvertendo che meriterebbero di essere modificate alcune delle proposte, ha dichiarato di astenersi dal formulare qualsiasi emendamento per non ritardare l'attuazione di una riforma tanto invocata ed attesa, qual è appunto l'abolizione dell'autorizzazione maritale.

Ciò per altro non esclude anche da parte di chi consente, come io consento, nel concetto sostanziale del disegno di legge, l'opportunità di esporre al Senato, su alcuni punti, qualche dubbio che potrebbe eventualmente dar luogo a qualche non inutile chiarimento e di segnalare la convenienza di ulteriori disposizioni legislative intese a temperare i possibili inconvenienti della riforma, di cui si discute.

A nessuno sfugge certamente il grande mutamento dell'opinione verificatosi negli ultimi tempi intorno all'istituto dell'autorizzazione maritale, e basterebbe al riguardo un semplice confronto.

Durante i lavori preparatorii del codice ci-

vile tutte le superiori magistrature giudiziarie all'uopo interpellate, con impressionante unanimità, si dichiararono favorevoli al mantenimento di quell'istituto.

È trascorso poco più di mezzo secolo e il Governo nell'accingersi a proporne l'abolizione non ha sentito il bisogno d'interpellare i corpi giudiziari; il movimento abolizionista quasi non incontra più resistenza; ed oggi il nostro Ufficio centrale, composto di insigni giuristi e già presieduto dall'eminente magistrato, che ora è a capo del Dicastero della giustizia, propone senz'altro l'approvazione di questa radicale riforma.

Questo mutamento dell'opinione, esponente certamente di un mutamento nella condizione sociale della donna, è stato ritenuto principalmente come un effetto della lunga ed aspra guerra, tanto che l'onorevole ministro guardasigilli, che con nobile sentimento si rese iniziatore di questo disegno di legge, concepì ed annunciò la riforma come un atto di riparazione dovuto alle donne per le novelle attitudini da esse dimostrate e per le grandi benemerienze da esse acquisite durante l'immane conflitto.

Io credo però che questa riforma debba essere considerata come qualche cosa di più e di meglio che un semplice premio di smobilitazione, perchè in verità non occorre attendere la grande guerra per apprezzare la forza d'animo e lo spirito di sacrificio di cui sono capaci le donne in un paese, come il nostro, onorato in ogni tempo da tante donne celebri per le loro virtù familiari e civili, non meno che da tante e tante umili, ignote e generose eroine del dovere e del sentimento. (*Bene*).

Sgombriamo dunque il terreno da un argomento di discutibile valore, pur riconoscendo che una evoluzione è maturata nei nostri costumi in quanto ai rapporti fra i coniugi. Ma ciò non vuol dire che sia mutata l'intrinseca e varia indole delle donne, come pur troppo non è mutata quella degli uomini, poichè abbiamo ed avremo sempre mariti buoni e savi e mariti malaccorti, disordinati e cattivi; e così di fronte alle donne che per le loro virtù domestiche, per la loro intelligenza, per il loro buon senso e per il loro spirito di moderazione formano la fortuna e la prosperità delle famiglie, abbiamo ed avremo le poco intelligenti,

le imprevedenti, le ingenuè, le suggestionabili e le dissipatrici. Non le donne sono mutate, ma sono mutate le condizioni materiali della vita, per cui a molte donne si impongono occupazioni e lavori, ritenuti un tempo come una privativa degli uomini ed a cui molte non si dedicano per diletto, ma si piegano per necessità.

Alla donna dedita esclusivamente alle cure domestiche, che fu il tipo tenuto presente dal legislatore del 1865 e che fortunatamente non è del tutto scomparso dalle campagne e dalle città del nostro paese, non si è sostituita, ma si è aggiunta la donna che fuori dell'ambiente domestico guadagna la vita per sé ed i suoi, che conosce ed apprezza il valore della moneta acquistata con l'onesta fatica e che in questa coscienza, oltre che nel sentimento della famiglia, trova un freno alle spese voluttuarie ed allo sperpero. Ed è veramente intollerabile che essa non possa disporre del frutto del proprio lavoro senza il beneplacito del marito, che qualche volta potrebbe essere uno sfruttatore ed un parassita.

Evidentemente però questa specifica condizione di fatto riguarda non tutte, ma solo una parte delle donne maritate, e poichè può essere rigorosamente configurabile in precise norme giuridiche, ad essa appunto hanno provveduto apposite leggi presso le più civili nazioni, entrate nella via delle rivendicazioni femminili, assicurando alle donne maritate la libera disponibilità dei frutti del proprio lavoro.

Il progetto di cui ora si discute, non si ferma qui, ma illimitatamente fiducioso nel senno muliebre, va molto più in là e vuole affrancare le donne maritate da ogni vincolo e soggezione verso l'autorità dei mariti e verso quella del magistrato, per quanto riguarda non solo la disponibilità di ogni altra sorta di beni parafernali, ma anche la capacità di contrarre qualsiasi impegno giuridico.

Un concetto così largo, rappresentato come l'integrazione e vorrei dire come il suggello della personalità della donna, può destare tuttora qualche preoccupazione anche in coloro che concepiscono l'istituto di cui si propone l'abolizione, come dipendente non già dal vecchio pregiudizio della *levitas animi* e della *fragilitas sexus*, nè dal disconoscimento della eguaglianza giuridica della donna di fronte al-

l'uomo, ma dall'interesse della famiglia e dalla convenienza d'imprimerle unità di direzione e governo. E certamente si può anche accettare l'abolizione dell'autorizzazione maritale e nello stesso tempo non chiudere gli occhi innanzi agli inconvenienti che da questa riforma potrebbero derivare, se fosse applicata senza qualche opportuno temperamento.

Si può quindi ben riconoscere che al marito, se non gli è conservato a titolo puramente onorifico la qualità di capo della famiglia attribuitagli dal Codice civile, non può riuscire indifferente che la moglie disponga, senza obbligo nemmeno di un preavviso, dei suoi beni, su cui è pure tenuta a contribuire alle spese pel mantenimento e per l'educazione della prole: Nè si può dire che siano affari che non riguardino il marito, se la moglie anche ad insaputa di lui contragga prestiti di consumo, o voglia assumere mandati di qualunque specie o rendersi garante e mallevadrice di debiti altrui, o intraprendere la mercatura, o entrare senza limitazione di responsabilità in società commerciali con tutti i rischi inerenti e con l'eventualità di dannose ripercussioni sull'economia e sulla pace domestica e sullo stesso buon nome della famiglia.

E, se l'istituto dell'autorizzazione maritale ha potuto prestarsi talvolta ad abusi forse non tanto in pregiudizio delle donne maritate, quanto a danno dei terzi, non si può negare che esso altre volte abbia potuto esercitare una benefica influenza preventiva come una remora di fronte ad atti inconsiderati a cui, mancando ogni freno, potrebbe sopraggiungere a mente più serena solo un tardivo ed inutile pentimento.

Ma ogni medaglia ha il suo rovescio, e l'argomento si può anche ritorcere se si pensa ai casi di mariti imprevedenti e impulsivi, i quali anzichè capaci di ben difendere e salvaguardare gl'interessi delle mogli e delle famiglie, avrebbero essi stessi bisogno di una guida e di un freno e che forse non correrebbero alla rovina se sulle loro determinazioni avessero maggior peso i consigli di buon senso e di moderazione e gli accorgimenti di savie consorti.

Si può quindi anche concedere che fra gli opposti inconvenienti non resti in massima che reintegrare le donne maritate nel libero esercizio della loro attività giuridica e confidare nella loro discrezione. Tuttavia, se a questo

mondo non c'è niente di assoluto, si potrebbe anche ritenere non ingiustificata qualche restrizione. E vorrei a questo riguardo ricordare che nella elaborazione del nostro Codice civile un eminente giureconsulto quale il Mancini, non sospetto di antifemminismo, pur essendo favorevole all'abolizione dell'autorizzazione maritale, faceva qualche riserva in rapporto a qualche atto giuridico, riconoscendo la convenienza di prescrivere che le donne maritate non potessero né ricevere donazioni, né donare ad altri, fuorchè ai loro figliuoli, senza il consenso dei loro mariti. E senza risalire ad altri esempi lontani, potrei anche ricordare che il nostro illustre collega Scialoja, che mi duole di non vedere presente, nel progetto di cui già si rese iniziatore per l'abolizione dell'autorizzazione maritale proponeva la soppressione di quell'istituto non puramente e semplicemente, ma l'accompagnava con cauti ed opportuni temperamenti.

Per mio conto, pure essendo lontano dall'aver l'autorità di quei giuristi, vorrei osservare solo che converrebbe distinguere la sfera dei diritti patrimoniali da ogni altra forma di attività giuridica. Si può infatti anche ammettere che sia opportuno riconoscere nelle donne maritate la libera disponibilità dei propri beni non costituiti in dote, considerando che se anche i parafernali non sono esclusi dal concorrere ai pesi del matrimonio, i beni essenzialmente ed integralmente destinati a sostenerne il carico sono i dotali e la preveggenza nei contratti nuziali può spingersi fino a comprendere nella costituzione della dote anche i beni futuri delle spose. Ma se non vi è facoltà o diritto qualsiasi che non incontri un limite sopra tutto negli obblighi a cui la persona si assuevolontariamente vincolata, si può chiedere se non convenga almeno riserbare al capo della famiglia una facoltà di invocare l'equo giudizio del magistrato per i casi in cui i mandati e le altre obbligazioni che la moglie intendesse assumere si dimostrassero evidentemente incompatibili con l'adempimento della sua missione e dei suoi speciali doveri nella società coniugale.

Non vedrei in tale riserva nulla che potesse offendere o menomare il diritto della donna maritata, ma solo il mezzo naturale per conciliare la sua libertà con i doveri inerenti al suo

stato e per comporre o dirimere a questo riguardo eventuali dissensi fra esse e i loro mariti. Ad ogni modo, anche volendo rimettersi all'autonomo ed esclusivo loro criterio riguardo alla conciliabilità degli impegni e delle obbligazioni che esse credano di assumere verso estranei con le cure e le prestazioni a cui sono tenute verso la propria famiglia, si può pure domandare se la legge col riconoscere ad esse in linea di rigoroso diritto una incondizionata indipendenza in rapporto ai loro mariti abbia con ciò esaurito il suo compito e non le resti una più alta funzione morale, intesa, per quanto è possibile, a favorire e cementare l'accordo delle volontà ed a predisporre al disopra degli interessi particolari e divergenti di ciascuno dei coniugi una più suggestiva affermazione dell'interesse superiore della famiglia.

Può forse far sorridere come di una ingenuità il ricordare a questo proposito che in un tempo in cui gli animi erano tanto accesi come oggi dal desiderio delle più profonde e radicali innovazioni negli ordini civili e politici, il codice civile imbastito dalla Convenzione francese, mentre proclamava l'uguaglianza giuridica della moglie di fronte al marito, disponeva non solo che il marito e la moglie dovessero amministrare d'accordo i beni comuni, ma ancora che ciascuno dei coniugi non potesse sui propri beni individuali assumere impegni senza l'approvazione e il consenso dell'altro.

Sventuratamente, fuori del limitato campo dei rapporti patrimoniali, il postulato del vicendevole assenso negli atti giuridici che possano avere un'influenza sul governo economico della famiglia si presenta come un alto ideale troppo lontano dalla realtà di una pratica attuazione. Ma ciò non toglie che qualche temperamento non possa utilmente essere escogitato, perchè di fatto non si accentui nei coniugi quella tendenza individualista e quel separatismo, che contraddice al concetto ed ai fini del matrimonio e può nascondere nel proprio grembo i germi della dissoluzione.

A questo proposito giova ricordare che lo stesso ministro che prese l'iniziativa del disegno di legge in discussione ben vide l'opportunità di qualche cautela, come correttivo della riforma, e si domandò nella sua pregevole re-

lazione se non convenisse fronteggiarne gli eventuali inconvenienti con altre norme dirette appunto ad una tutela più efficace dei diritti della famiglia. Ma alla giusta visione di tale bisogno non corrispose la determinazione e formulazione di proposte concrete, essendosi egli limitato a porre il problema ed a richiamare su questo argomento l'attenzione del Parlamento.

Forse non è un male che l'invito non abbia provocato altre proposte durante la discussione di questo disegno di legge, perchè disposizioni che tocchino, comunque, il codice civile non possono essere improvvisate, ma vanno studiate e valutate con la massima ponderazione. Tuttavia io spero che l'attuale guardasigilli non lascerà cadere la buona idea del suo predecessore, e vorrà farne oggetto di meditato studio per la preparazione di altre non lontane proposte. Ed a questo riguardo ora mi limito ad accennare in via di esempio solo al tema del regime dei beni fra i coniugi, come quello che appunto in rapporto alla riforma di cui si discute potrebbe meritare una revisione.

Come tutti sanno, la regola o per meglio dire il regime presunto nel sistema del nostro diritto matrimoniale è quello della separazione dei beni. Ma esso, pure appearing in astratto come una garanzia de' diritti della donna maritata, realmente si risolve, nella generalità dei casi, in un ingiusto danno per i legittimi interessi di lei. Non occorre infatti che considerare a tale proposito le conseguenze del mandato tacito all'amministrazione dei parafarnali che di solito è tenuta dai mariti, e della presunzione di appartenenza che covre a vantaggio di essi anche gli acquisti, a cui di fatto abbiano concorso i redditi particolari delle mogli ed i frutti del loro diuturno lavoro. Si può perciò ritenere che, pur lasciando alla libera iniziativa degli sposi preferire il regime della separazione dei beni non costituiti in dote, convenga presumere non questo regime come normale e quasi come un infausto presagio di dissidi coniugali, ma considerare come regime legale quello della *comunione degli utili*, tanto più rispondente sia idealmente, sia praticamente all'indole ed ai fini della società matrimoniale.

A parte intanto ogni voto di ulteriori riforme, che possono collegarsi al tema in discussione,

aggiungerò qualche altra considerazione direttamente sulle proposte di cui ora si tratta riguardo alla speciale ipotesi degli atti in opposizione di interessi fra i coniugi.

Io dubito dell'opportunità di sciogliere da ogni controllo le contrattazioni fra i coniugi in questi casi.

Forse è eccessivo richiedere, come oggi fa la legge, l'intervento del pubblico ministero e la decisione del tribunale, e basterebbe esigere con procedimento più spedito ed economico l'intervento del pretore, magistrato locale che è più in grado di conoscere nei singoli casi le condizioni di fatto, e di apprezzare con prudente criterio la convenienza degli atti. E, ad ogni modo, per più sicura garanzia della libertà e sincerità del consenso delle donne potrebbe giovare il disporre l'intervento del notaio, prescrivendo la forma dell'atto pubblico in tutti i contratti in cui siano interessati anche i rispettivi mariti.

A giustificare invece l'esclusione di ogni cautela nei casi di opposizione di interesse si è notato che l'intervento del magistrato oggi non è esteso a tutti gli atti in cui vi sia conflitto d'interessi fra i coniugi, ma è ristretto a quei soli che, se non vi fosse tale opposizione, andrebbero soggetti all'autorizzazione maritale. È agevole però il rispondere che in questi casi si riassumono quelli più meritevoli di garanzia, perchè riguardanti le forme più rilevanti di rapporti in cui si possa svolgere l'attività giuridica delle persone.

Si è detto ancora che sul concetto dell'opposizione di interessi manca ogni desiderabile uniformità e costanza di giurisprudenza. E senza dubbio intenderei che si adducesse l'inconveniente della discordante giurisprudenza per affrettare l'unificazione della Corte regolatrice o per proporre una legge d'interpretazione autentica.

Ma, se la variabilità e l'incertezza dell'interpretazione giudiziale delle norme che regolano gli istituti giuridici, dovesse indurre alla loro soppressione, quanti de' più utili fra essi potrebbero essere condannati a sparire!

Si è notato che l'autorizzazione giudiziale in caso di conflitto di interessi non è che il surrogato del placito maritale; onde escluso l'uno dovrebbe restare logicamente esclusa anche l'altra. Ma è questa un'argomentazione di ca-

rattere formale. La realtà invece è diversa, perchè anche svincolate le donne maritate dall'autorizzazione maritale per gli atti che ora la impongono, vi saranno sempre speciali esigenze dipendenti dalla loro posizione nella società coniugale, che non permetteranno di astrarle completamente da tale ambiente e di livellarne puramente e semplicemente la condizione giuridica a quella delle donne nubili.

Di queste particolari esigenze si è ben preoccupata la legge in più casi, o per garanzia delle stesse donne maritate, o nell'interesse reciproco de' coniugi, o per difesa della prole, od anche per salvaguardare gl'interessi dei terzi. Anzi appunto in considerazione degli speciali rapporti a cui dà luogo la società matrimoniale, la legge impone restrizioni e stabilisce norme di eccezione non solo in rapporto alle donne maritate, ma anche in rapporto ai mariti. E basterebbe ricordare all'uopo il divieto di donazione fra i coniugi, la sospensione del corso della prescrizione nei loro rapporti durante il matrimonio, la presunzione *muciana* di frode per gli acquisti da parte delle mogli dei falliti.

Queste ed altre norme di eccezione per quanto riguarda le donne maritate (come appunto l'intervento del magistrato in caso di atti in conflitto di interesse tra i coniugi) in sostanza non derivano che da uno stesso concetto direttivo, in vista appunto della condizione speciale delle donne stesse di fronte ai loro mariti. E a questo proposito è ovvio notare quanto sia difficile che le donne più intelligenti e meno docili negli atti giuridici a cui vogliono indurle i loro mariti riescano a sottrarsi o alla prepotenza non sempre denunciabile e dimostrabile, o peggio alle blandizie, alle insidie e alle suggestioni.

È chiaro quindi che nel caso in cui è richiesta l'autorizzazione giudiziale si tratta di disposizione scritta nel nostro codice civile non per accentuare la soggezione delle donne maritate, ma semplicemente per garantirne e difenderne la libertà e gl'interessi di fronte ai loro mariti.

Si può anche pensare che i migliori giudici della convenienza degli atti anche in opposizione di interesse siano gli stessi coniugi controinteressati e che anche in questi casi fra moglie e marito non convenga mettere un dito.

Ma allora bisognerebbe coerentemente far rientrare nel diritto comune tutti i loro rapporti. Bisognerebbe quindi lasciar correre anche fra essi le prescrizioni. E si dovrebbe soprattutto abolire il divieto delle donazioni reciproche. Ma se questo divieto è mantenuto, io dubito almeno della opportunità di svincolare da ogni controllo segnatamente la facoltà delle mogli di rendersi garanti e mallevatrici dei debiti e in genere delle obbligazioni dei loro mariti, potendosi perfettamente dissimulare, sotto le forme di una fideiussione, una vera liberalità.

Senza voler esumare a questo riguardo la vieta proibizione del Velleiano, si può ben rammentare come, prima di quel senatoconsulto, gli editti imperiali di Augusto e di Claudio opportunamente si preoccuparono appunto della condizione speciale delle mogli in rapporto ai mariti, provvedendo *ne foeminae pro viris suis intercederent*. Nè al finissimo senso della realtà, che era proprio dei giureconsulti romani, sfuggì la possibile affinità fra il donare e il garantire i debiti altrui, facendo rilevare quanto sia più facile e quindi più pericolosa della facoltà del donare, di cui in atto si possono considerare gli effetti certi e immediati, la facoltà di assumere impegni di eventuale soddisfazione, come quello appunto di garantire obbligazioni non proprie. Ma tutto ciò può parere vecchiume e passatismo. Non manca però qualche buon esempio di attualità.

Tipico mi pare quello della Norvegia, poichè la legislazione di quel piccolo, ma civilissimo paese si può prendere a modello di una legislazione liberale verso le donne. Voi ben sapete che la Norvegia è stato uno dei primi paesi che ha attribuito alle donne il diritto elettorale politico. In esso anzi le donne sono anche eleggibili allo *Storting*, cioè al Parlamento nazionale. Ed, entro il campo dei rapporti civili, nella legge sul regime matrimoniale è scritta questa dichiarazione di principio: « La donna maritata ha la stessa capacità giuridica della donna non maritata ». Eppure una legislazione così larga e fiduciosa verso le donne non ha esitato a di sporre in via di eccezione che gli atti con cui le donne assumano la garanzia dei debiti dei loro mariti non siano validi se non intervenga l'assenso del Magistrato delle tutele.

Le donne maritate, giusta quanto dicono coloro che credono interpretarne le aspirazioni, possono anche non sentire il bisogno del presidio di cui ora la legge crede circondare i loro interessi, e si potrebbe anche dire: tanto peggio per quelle troppo condiscendenti che non sapranno difenderli da sè stesse, se non ne potesse andare di mezzo l'interesse dei figli e anche forse il riguardo dovuto alle ragioni dei terzi.

Se poi si vuole affrancare da ogni vincolo l'attività giuridica delle donne maritate anche in rapporto ai casi in cui per le norme vigenti è richiesta l'autorizzazione giudiziale, debbo chiedere qualche chiarimento su due disposizioni di cui il Governo aveva inizialmente proposto l'abrogazione e che invece rimarrebbero in vita, secondo il testo definitivo del disegno di legge, com'è giunto all'esame del Senato.

La prima disposizione è quella dell'art. 1300 del codice civile, con cui è stabilito, fra l'altro, che il termine per l'esperimento dell'azione di nullità riguardo agli atti delle donne maritate non comincia a decorrere se non dal giorno dello scioglimento del matrimonio. Questa disposizione si capisce perfettamente in un sistema in cui vige l'istituto dell'autorizzazione maritale; ma se questo istituto cade, parrebbe che dovesse cadere anche quella disposizione di eccezione ad esso intimamente connessa, e quindi giustamente il Governo nel suo progetto originario ne proponeva senz'altro la soppressione. Ho cercato, ma non sono riuscito a trovare nelle relazioni parlamentari qualche accenno al motivo per cui invece si è successivamente voluto far sopravvivere quella disposizione di privilegio, fondata essenzialmente sul presupposto della limitata capacità giuridica delle donne maritate.

Si può supporre che forse sia sembrato prudente non cancellare quella disposizione per garanzia dei rapporti speciali che riguardano il regime dotale; ma ogni preoccupazione in questo senso non avrebbe ragione di essere, bastando appena avvertire che, per la norma speciale dell'articolo 1407 del codice civile, la donna maritata può far revocare l'indebita alienazione od obbligazione della propria dote anche dopo sciolto il matrimonio.

È bensì vero che sono stati regolati gli ef-

fetti degli atti impugnabili per difetto di autorizzazione maritale e già compiuti prima della nuova legge, ma trattasi di una disposizione transitoria, che non toccherebbe la permanenza di quella disposizione per tutti gli atti futuri delle donne maritate. Perchè dunque mantenere in vigore genericamente per tutti gli atti delle donne maritate una disposizione che si può giustificare solo in un regime che limiti la loro capacità e sottoponga a vincoli la loro attività giuridica?

Lasciando sopravvivere quella norma riferibile non più ai casi di mancata autorizzazione maritale o giudiziale, ma a tutte le altre ordinarie ragioni di impugnativa deducibili contro i loro contratti, potrebbe restare non equamente aggravata la condizione di tutti coloro, che siano cointeressati nei contratti medesimi. Si consideri ad esempio il caso di creditori di un marito garantiti da fideiussione della moglie. Oggi costoro possono pur trovare una non irrilevante garanzia contro future contestazioni, premunendosi col far sottoporre i relativi contratti alla preventiva autorizzazione del magistrato. Ma domani, esclusa la cautela dell'intervento del magistrato, chi non vede come facilmente potranno moltiplicarsi le azioni di nullità quando le mogli potranno comodamente aspettare la morte dei loro mariti per dolersi, ad esempio, in buona o in mala fede, di vera o supposta coartazione del loro consenso? Un coniugio può ben durare cinquant'anni ed anche più, ed ognuno vede quanto sia grave mantenere eccezionalmente sospeso per così lungo tempo il corso di azioni giudiziarie, benchè le persone a cui competono siano divenute perfettamente capaci e libere di esercitarle in tale indeterminato periodo.

Eguale non è chiaro, perchè siasi voluto mantenere ferma un'altra disposizione eccezionale, quale è quella dell'art. 1307, per cui nessuno ha diritto di essere rimborsato di quanto ha pagato ad una donna maritata in forza di una obbligazione che resti annullata se non *quatenus lucupletior*, cioè fino al limite di quanto sia stato rivolto effettivamente a vantaggio di lei.

Anche di questa disposizione eccezionale il Governo aveva nel progetto originario proposto l'abrogazione, sempre come una naturale conseguenza dell'abolizione del placito mari-

tale e del giudiziale. Ma poi è piaciuto invece che quella norma derogatrice del diritto comune e scritta esclusivamente per le persone incapaci rimanesse in vigore anche per le donne maritate senza che se ne enunciasse il perchè. Sarebbe quindi desiderabile che fosse chiarito per qual motivo una legge nuova diretta a reintegrare pienamente la capacità giuridica delle donne maritate lascerebbe tuttora in vita una disposizione che le terrebbe ancora legalmente equiparate ai minorenni, agli interdetti, agli inabilitati, considerandole allo stesso livello dei fanciulli, dei prodighi, dei sordomuti, dei ciechi nati e dei mentecatti.

Signori senatori, di fronte alla dottrina ed all'esperienza degli uomini che compongono l'Ufficio centrale e dell'illustre guardasigilli non ho la pretesa di proporre emendamenti. Mi auguro anzi che il seguito di questa discussione valga a diradare i miei dubbi. Consentitemi però di aggiungere che a' rilievi sottoposti al vostro buon giudizio sono stato mosso non da spirito di misonismo o di *misogonismo*, ma dal desiderio onesto che la riforma possa essere attuata senza incertezze e senza difficoltà, e possa preludere a quelle ulteriori disposizioni legislative, che valgano a coordinarla ed armonizzarla con le altre norme costituenti il regime della famiglia.

Frattanto, in attesa dell'auspicata più larga ed organica revisione della nostra legislazione civile su questa materia, se questo disegno di legge sarà approvato così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, si può anche sperare che la piena capacità giuridica e l'incondizionata libertà dei relativi atti riconosciuta nelle donne maritate trovi in sé stessa un rimedio agli eventuali inconvenienti, perchè dopo tutto l'indipendenza può essere una benefica scuola di accorgimento e di ocularità e può valere a rafforzare nelle persone interessate il sentimento della propria responsabilità.

D'altra parte, nel nostro paese, in cui è ancora forte il sentimento della famiglia, possiamo pur confidare che i benintesi interessi della società coniugale, meglio che negli avvedimenti e nelle sanzioni delle leggi, abbiano nella spontaneità dei costumi il migliore presidio.

In tanto fervore di rinnovamento, mi sia le-

cito perciò chiudere le mie modeste osservazioni, rinnovando il voto del carme secolare di Roma: *Di, bonos mores docili iuventae!* onde gli sposi, privati di gran parte dell'autorità legale verso le proprie consorti, possano rendersi degni di quell'autorità morale che si conquista solo ispirando la fiducia e meritando il consenso e non venga meno nelle famiglie quel sentimento di solidarietà e di moderazione e quell'unione dei cuori e delle volontà, che è condizione essenziale della loro fortuna e del loro benessere. (*Vive approvazioni*).

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Non è che io intenda oppormi al principio informatore della legge, che cordialmente accetto sia per quanto riguarda la capacità giuridica della donna maritata, sia per l'ammissione di essa ai pubblici uffici. Riconosco che i tempi sono maturi, che l'autorizzazione maritale, così come venne disciplinata negli articoli 134, 135, 136 del vigente Codice civile, ha bisogno, per lo meno, di non lievi modificazioni, perchè quell'istituto non risponde al concetto di piena eguaglianza fra i coniugi, e non risponde alle elevate condizioni intellettuali della donna italiana, alle costanti prove da essa data di maturità, di senno e di laboriosità efficace; ma tuttavia, pur facendo plauso al concetto informatore della legge, dichiaro di associarmi a quelle osservazioni che il senatore Perla con tanta sagacia sottoponeva testè al Senato.

Potrà sembrare ozioso, dopo le considerazioni esposte dal collega, che io aggiunga ulteriori osservazioni; ma, se il Senato lo consente, mi intratterrò brevemente sopra due questioni che particolarmente riguardano la capacità della donna maritata, quella cioè relativa alle donazioni, e quella attinente all'esercizio della mercatura.

Consentire una maggiore capacità giuridica alla donna maritata, non esclude che si possa e si debba, sia pure in casi eccezionali, infrenare gli abusi che da essa si commettessero nella esplicazione della sua attività e che tornassero pregiudizievoli alla famiglia, o ne compromettessero la reputazione o il decoro.

Come può concedersi che un marito debba assistere, spettatore indifferente ad atti di do-

nazione, che la di lui moglie stipulasse con pregiudizio del patrimonio dei figli, cedendo ad impulsi sconiderati o immorali? E come del pari dovrebbe esso acquetarsi seraficamente a donazioni od a lasciti che venissero fatti a favore della di lui moglie, anche quando apparisse manifestamente indecoroso l'accettarli, per essere troppo trasparente la causa che avrebbe determinato il donante o il testatore all'atto di liberalità. In questi casi, che possono non essere infrequenti, al marito dovrebbe essere dato il mezzo di potere con richiamo dinanzi al magistrato porre un veto alla stipulazione od all'accettazione, ed il magistrato dovrebbe con sereno apprezzamento giudicare se fondata o meno sia l'opposizione sollevata.

Invero, non sul presupposto di una *levitas animi*, o di una *fragilitas sexus*, trovò il suo fondamento nella nostra legislazione l'autorizzazione maritale, ma bensì sulla deferenza, come accennava il grande giureconsulto Paolo Onorato-Vigliani, nella relazione della Commissione senatoria sul progetto del Codice civile, che la moglie deve al marito capo della famiglia, più atto per disposizione di natura a tutelarne gl'interessi.

L'affermare non essere consentanea alcuna limitazione nella capacità della donna maritata ad obbligarsi, dal momento che la donna nubile o vedova ha la assoluta capacità, non è opporre un argomento perentorio, poichè la limitata capacità non vuol derivarsi da una inferiorità fisica o psichica della donna, inquantochè, come osservava il Vigliani « invano si invoca la condizione della donna nubile poichè essa è ben diversa da quella maritata. Sono i vincoli di moglie e di madre e sono i principii costitutivi che reclamano l'autorizzazione. Non è un semplice omaggio di ossequio al capo della famiglia, come taluno ha pensato, ma è una regola d'ordine e d'armonia e di conservazione di unione domestica ».

Ammessi questi concetti, per necessaria conseguenza un qualche mezzo dovrebbe pur essere riservato al marito per impedire atti sconiderati o sconvenienti che venissero dalla moglie compiuti.

Si è accennato nella elaboratissima relazione della Commissione della Camera: che ove la moglie addivenisse ad atti di donazione « il

pericolo sarebbe più illusorio che reale, poichè ove mai si trattasse di donazioni che avessero ragioni impure o contrarie al buon costume o all'ordine familiare, il marito avrebbe pur senza l'istituto dell'autorizzazione maritale altri mezzi legali per evitare che esse avessero giuridica efficacia ».

Invero non sembra che il rimedio, a cui si allude, torni opportuno e consigliabile. Il procedimento di interdizione o di inabilitazione, che il marito in simili casi dovrebbe provocare, non avrebbe probabilmente il più delle volte accoglimento, poichè non se ne riscontrerebbero gli estremi dalla legge richiesti; in ogni modo, sarebbe certo assai più dannoso al buon nome della famiglia, che venisse promosso un giudizio con l'inevitabile pubblicità di fatti che tornerrebbe opportuno di tenere possibilmente celati, mentre con una semplice opposizione in sede onoraria più agevolmente verrebbe raggiunto l'intento.

Del resto, anche in quegli Stati, nei quali in questi ultimi anni si credette di più largamente regolare la capacità giuridica della donna maritata, si è proceduto in misura più prudente, e non si sono trascurate avvedute cautele. Basta infatti esaminare le relative disposizioni delle diverse legislazioni, riferite nella ricordata pregevole relazione della Commissione della Camera per persuadersene.

In Francia con la legge 5 luglio 1910, che ha per titolo: « Legge avente per oggetto la estensione della capacità legale della donna maritata », si sono modificati gli articoli 214, 215, 222 del Codice civile e pur ammettendo una maggiore libertà di disporre nella donna maritata, rispetto ai suoi beni parafernali, o quanto sia separato nei beni, per le donazioni e per gli acquisti a titolo gratuito si sono poste alcune limitazioni.

Pel nuovo Codice civile svizzero, entrato in vigore nel 1° gennaio 1912, che unificava le disposizioni dei vari Codici vigenti nei diversi Cantoni, la moglie ha ottenuto invero una grande indipendenza ed essa è investita di un mandato tacito, che può essere però revocato dal marito, per tutti i rapporti relativi ai bisogni della casa. Ma, anche rispetto ai beni *riservati* che si distinguono dai *beni matrimoniali*, la moglie deve nei limiti del bisogno destinare

il prodotto del suo lavoro al pagamento delle spese familiari.

Così nel Belgio, pur vigendo le disposizioni del Codice civile francese riguardo all'autorizzazione maritale, con la legge 19 marzo 1900 si è concesso alla moglie di darsi ad un lavoro personale, ed ove il marito non lo consenta, essa può farlo con l'autorizzazione del giudice di pace che sentito il marito, provvede. A sua volta il marito può talvolta opporsi a che la moglie incassi il salario, dovutole anche se inferiore a lire 3000 annue e sull'opposizione decide del pari il giudice di pace.

Parimenti, secondo il Codice civile germanico entrato in vigore nel 1° gennaio 1900, mentre si concede la maggiore indipendenza alla moglie riguardo ai suoi beni, si riserva però al marito la facoltà di opporsi, rispetto all'esplicazione di alcune attività professionali che piacesse alla moglie di assumere, e si ricorda fra altro, nella stessa relazione della Camera, che il marito potrebbe opporsi a che la moglie divenisse commerciante od artista di teatro o fosse per abbracciare una professione incompatibile coi doveri domestici, e sorto il dissidio in riguardo; tra marito e moglie questo è risolto dal tribunale delle tutele.

Appare pertanto da questi accenni che le riferite legislazioni, pur consentendo alla moglie la maggiore capacità nell'amministrazione dei propri beni estradotali, ravvisarono però necessario di accordare la facoltà al marito di opporsi all'esercizio di alcuni atti quando li ritenga incompatibili al buon governo e al decoro della famiglia.

E che, particolarmente per gli atti di donazione, abbia la donna maritata bisogno dell'autorizzazione maritale, ciò fu concordemente propugnato dai più autorevoli scrittori di diritto civile; e, per tacer d'altri, basti ricordare il Francesco Saverio Bianchi che affermò: «richiedere per l'atto di donazione la approvazione del marito, non è soltanto una misura di prudenza sotto l'aspetto economico, per accertarsi che vengano valutate nel miglior modo possibile le ragioni e le conseguenze del sacrificio pecuniario, ma è ancora una misura di convenienza morale, perocché il fatto di una donazione lascia supporre una più intima relazione personale fra donante e donatario e questa naturale supposizione potrebbe riuscire

offensiva al marito, quando la donazione potesse aver corso senza l'assentimento di lui. Ciò è così di intuitiva evidenza, egli soggiunge, che quando pure si credesse in una futura riforma legislativa di poter abolire in genere l'istituto dell'autorizzazione maritale *dovrebbe necessariamente riconoscere la convenienza di mantenerla almeno* per quanto riflette gli atti di donazione, alla stessa guisa che gli scrittori di diritto commerciale riconoscono espressamente od implicitamente che l'istituto dell'autorizzazione maritale, malgrado le critiche, trova una particolare ragione di essere per quanto riguarda la facoltà della moglie di esercitare il commercio».

Ed è precisamente per questo unanime insegnamento che si informa del resto a ben gran considerazione, che mi sembra che anche l'articolo 2 del progetto di legge che esaminiamo, che sopprime e modifica altresì le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 del vigente codice di commercio, consentendo alla moglie la più ampia facoltà di esercitare la mercatura e di contrarre altresì società a responsabilità illimitata, senza che il marito abbia la possibilità di impedirlo, sia certamente da riesaminarsi e modificarsi.

L'esercizio della mercatura può far assumere a chi la esplica ben gravi responsabilità, così in linea economica come in linea penale.

Ora, non dovrà consentirsi al marito di impedire che la propria moglie si cimenti in speculazioni aleatorie o disastrose, esponendosi anche al pericolo del fallimento e, Dio non voglia, di un procedimento penale per bancarotta semplice o fraudolenta? E dovrà il marito starsene indifferente di fronte ad inconsulte speculazioni, che lo costringeranno poi ad intervenire, con grave suo sacrificio e con quello dei propri figli, per evitare l'onta di un fallimento, che tornerebbe a disdoro dell'intera famiglia?

E, per di più, non sembra altrettanto inopportuno che la moglie possa, senza restrizione alcuna, contrarre società commerciali, assumendo responsabilità illimitata senza che il marito abbia modo di opporsi, anche se il rapporto sociale si stringesse con persona o persone, con le quali fosse indecoroso contrarre rapporti contrattuali e particolarmente sociali, che invol-

gono non soltanto interessi economici ma che presuppongono l'*affectio societatis*.

Il vigente nostro codice di commercio, anche quando la moglie esercita il commercio, sia per autorizzazione espressa che per autorizzazione tacita del marito stabilisce che essa non possa concludere società commerciali a responsabilità illimitata, *senza una speciale autorizzazione del marito* o del tribunale.

Ora, il prescindere da tutto ciò, sommessamente, parmi sia eccessivo e pericoloso; pregherei perciò l'onorevole ministro e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ad esaminare se non fosse opportuno di modificare l'art. 2 del progetto apprestando almeno un qualche mezzo al marito per poter opporsi alla conclusione di tali atti, allorchè si ravvisassero imprudenti o indecorosi.

Invero, si prospetta l'obiezione, che se la moglie, quando il marito sia minore interdetto, assente o condannato per più di un anno di carcere, non ha d'uopo di alcuna autorizzazione per esercitare il commercio, non si comprende la ragione perchè tale facoltà non le sia sempre consentita, dal momento che i pericoli a cui si accenna, si verificherebbero parimenti anche nei casi di assenza, interdizione, minorità o condanna del marito. Ora, tale obiezione non parmi per verità insuperabile, ove si tenga presente che l'autorizzazione maritale non ha per presupposto una incapacità naturale e propria della donna per cagion del sesso, ma ha per fondamento la podestà del marito quale capo della famiglia, e poichè nei casi di sua assenza, interdizione o condanna cessano le ragioni dell'autorità che gli è dovuta come capo della famiglia, è tolto di mezzo il motivo per cui la moglie è soggetta alla sua podestà e riprende così essa la sua capacità naturale.

Si è ancorà soggiunto che i casi di mogli scoperate e ribelli ai buoni consigli del marito non possono costituire che dolorose eccezioni, mentre le buone spose le buone madri studiosi della prosperità della loro famiglia procederanno di pieno accordo con i loro mariti, e che le donne hanno dato lunga prova di saggezza e di avvedutezza; onde i temuti pericoli non sussistono. Ma se tutto ciò è vero, non è però a dimenticare che le leggi devono provvedere e prevedere anche per quei casi, siano pure eccezionali in cui l'accordo e la reciproca

fiducia non aleggino nella casa coniugale ed in cui l'unione degli sposi anzichè essere cementata dal reciproco affetto sia invece catena esasperante ed occasione diuturna di dissidio. Ora, è appunto per questi casi che devono essere necessari dei freni per evitare che la donna possa dilapidando la propria fortuna o compromettendo il proprio nome travolgere indirettamente nella rovina l'intera famiglia.

E tanto più necessarie queste prudenti cautele dovrebbero ravvisarsi, quando la moglie sia separata dal marito per mutuo consenso e lontana dalla casa maritale possa spiegare un'attività pregiudicevole od immorale, senza che il marito abbia modo di seguirne l'operosità e di evitare in tempo un maggiore disastro. La separazione non scioglie il vincolo coniugale, la moglie conserva il nome del marito che ha interesse che il nome suo e dei suoi figli non sia macchiato, quindi la necessità che gli siano, per quanto è possibile, consentiti i mezzi per ciò conseguire.

Qualche altro rilievo dovrei fare intorno ad altre disposizioni del progetto, ma poichè esse si riferiscono a modificazioni di forma potranno se mai essere accennati nella discussione degli articoli.

L'onorevole collega Perla ha rilevato dianzi che nel disegno di legge come fu approvato dalla Camera non si accenna più, come si indicava nell'art. 1 del disegno di legge del Ministero, che gli articoli 1300-1307 del Codice civile, in quanto si riferiscono alla donna maritata, sono abrogati, onde può ritenersi che, soppresso cotesto inciso, conservi efficacia l'articolo 1300 che consente per l'esercizio dell'azione di nullità per gli atti compiuti dalla donna maritata, senza l'autorizzazione maritale, di poterla esercitare entro cinque anni dal giorno dello scioglimento del matrimonio; con che si renderebbe per molti anni ancora possibile l'esperimento di detta azione.

Se non che mi consenta l'onorevole collega che io osservi, come la Commissione della Camera nel suo disegno non accennava nell'art. 1 ai detti due articoli, poichè nella disposizione transitoria (art. 8) aveva disposto che il termine di cui al detto articolo 1300 dovesse decorrere, per gli atti compiuti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della legge, da quella data, e che l'azione di rimborso, di cui l'art. 1307, do-

vesse esperirsi entro un anno dall'annullamento definitivo dell'obbligazione impugnata; mentre, secondo il disegno modificato dalla Camera, la disposizione transitoria fu tolta, e per l'art. 8 si diede immediata applicazione alla legge, consentendo soltanto che si proseguissero quelle azioni di nullità già promosse anteriormente all'entrata in vigore della legge. Con che abrogavasi quanto l'art. 1300 disponeva rispetto a tali azioni, senz'uopo di un esplicito accenno in riguardo; e per di più nell'ultimo capoverso dell'art. 5 si dichiarava abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge; perciò sembra non possa esservi dubbio che, entrata in vigore questa legge, l'art. 1300 ed i termini ivi prefiniti per l'esercizio dell'azione di nullità degli atti compiuti dalla donna maritata non potranno più invocarsi.

E con queste brevi osservazioni avrei finito di tediare il Senato. Il disegno di legge in esame, amo ripeterlo, risponde in massima ad un sentimento largamente condiviso. Esso eleva la condizione giuridica della donna e della moglie uguagliandola nei diritti pressochè completamente all'uomo e ad un tempo tornerà vantaggioso ai creditori, rendendo meno facili certe maliziose eccezioni che con il pretesto della mancata autorizzazione maritale o giudiziale, disonesti debitori sollevano dopo avere locupletato a danno del creditore; ma, affinché la legge risponda esattamente alle sue finalità, sembrerebbe necessario qualche ritocco nei sensi accennati, apprestando al marito qualche rimedio per impedire che la moglie con atti inconsulti o sconvenienti pregiudichi materialmente o moralmente la propria famiglia. (Approvazioni).

FILOMUSI GUELF. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELF. Signori senatori, debbo dichiarare che sono favorevole all'abolizione dell'autorizzazione maritale, e poichè credo che noi dobbiamo renderci conto delle relazioni che questa istituzione può avere anche con altri istituti della famiglia, come hanno osservato altri oratori, così anche per completare le proposte di riforma, per moderare ed attenuare gli inconvenienti, che certamente vi sono, per l'abolizione recisa dell'autorizzazione maritale, mi permetto di ricordare al Senato che già a proposito della discussione della

legge sulla protezione ed assistenza degli orfani di guerra (seduta del 13 marzo 1917) apparve l'art. 10 con due capoversi. Un primo capoverso era del seguente tenore: « Negli statuti saranno indicati i modi di rimpiego dei capitali, tenuto conto della condizione sociale degli orfani stessi.

« Per gli orfani dei contadini si avrà cura di impiegare principalmente i capitali per provvedere possibilmente all'acquisto di piccoli fondi rustici da consegnarsi loro alla maggiore età.

« Tali fondi diventeranno proprietà inalienabile ed inalienabile e le norme allo scopo necessario saranno stabilite con apposita legge ».

Nella discussione di quest'importante disegno di legge vi fu nel Senato una corrente favorevole alla istituzione di beni familiari ed una corrente contraria, ed in questa il compianto senatore Chironi e il collega Bensa; perchè parve ad essi e ad altri che ciò contraddicesse all'attuale ordinamento giuridico della proprietà, che non ammette più fidejcommessi e vincoli, ma piena libertà di contrattazioni. In tale occasione io ebbi l'onore di pronunciare un breve discorso, nel quale ricordai che l'istituzione di beni di famiglia si trovava già in progetti presentati anche alla Camera dei deputati, ma che non sono mai venuti in Senato. In essi era espressamente stabilito in un articolo il carattere della inalienabilità e inalienabilità dei detti beni.

Anche precedentemente il progetto Pandolfi stabiliva l'inalienabilità, l'inalienabilità, la indivisibilità, salvo talune eccezioni (art. 3). Sono questi precedenti, che si devono ricordare e che ora sono confortati dalle proposte che il ministro dei lavori pubblici onorevole Pantano ha fatto nella Commissione pel dopo guerra. Duolmi che egli non sia presente in questa discussione.

Discutendosi il disegno di legge sugli orfani di guerra, l'allora ministro dell'interno onorevole Orlando, pur non volendo entrare nell'esame tecnico della questione, disse che riteneva la questione fosse perfettamente matura e che non era male si facesse un esperimento a

(1) Atti parlamentari - Senato del Regno. Legislatura XXII, 1ª sessione 1913-1917 - Discussioni, tornata 13 marzo 1917, n. 3163.

proposito degli orfani di guerra (1). L'esperimento può dirsi fatto, e quindi l'istituto può dirsi entrato nella nostra legislazione, benché mutilato, perché, dietro opposizione fatta dai senatori Beneventano, Del Giudice, Chironi e Bensa si sopprime il quinto capoverso dell'articolo 10 sull'insequestrabilità ed inalienabilità (1).

Ora, come ho detto, per i provvedimenti riguardanti i combattenti il ministro Pantano nella sua dotta relazione sui provvedimenti economici pel dopo guerra, dice testualmente così: « In quanto poi a dare un pegno di riconoscenza nazionale, anche nei riguardi del problema della terra, a coloro che più d'ogni altro ne hanno resa possibile la rigenerazione, consacrandola col loro sangue e col loro eroismo nelle trincee e perchè ne sia tramandata perpetuamente da padre in figlio la tangibile memoria, è data la preferenza per la concessione dei lotti alle famiglie dei contadini morti in guerra, e a quelli dei reduci mutilati o inabili al lavoro, che stabiliscono la loro residenza nella proprietà loro concessa, proprietà tale da permettere ad una famiglia di poter ritrarre col proprio lavoro il necessario sostentamento e da poter essere costituita con atto pubblico in *bene di famiglia* insequestrabile ed inalienabile, da trasmettersi nelle medesime famiglie integro ed indivisibile » (2).

Come veggono, se questa proposta, come mi auguro, verrà tradotta in legge per i combattenti, nella nostra legislazione, oltre al caso degli orfani di guerra, si avrebbe un altro caso di beni di famiglia. In una parola, si avrebbero due casi speciali di beni di famiglia.

Ciò premesso, credo che a temperare i vari inconvenienti che si sono chiaramente esposti dai precedenti oratori e che potrebbero derivare dall'abolizione dell'autorizzazione maritale, si potrebbe aggiungere anche che fosse costituito il *Bene di famiglia*, come una proprietà intangibile, che servirebbe per l'unità intellettuale e morale che tanto è a cuore di tutti noi, ed al fine che la nostra famiglia sia mantenuta

nella sua stretta compagine, conforme alla natura e all'indole della nostra razza latina (1).

I precedenti oratori hanno ricordato il disegno di legge d'iniziativa del senatore Scialoja, preso in considerazione e svolto nella tornata del 20 dicembre 1912. Ora, in questo disegno l'articolo 4 dice: « Può, anche durante il matrimonio, per atto pubblico, essere costituita una dote di cui la moglie goda i frutti ed abbia l'amministrazione secondo le disposizioni degli articoli 1423, 1424 del Codice civile ». Così lo Scialoja, con una forma limitata, proponeva l'istituzione di un patrimonio di famiglia, che potesse servire a temperare efficacemente l'abolizione dell'autorizzazione maritale e sarebbe un passo importante verso la istituzione di *patrimonio di famiglia*. Lo Scialoja non nomina il *Bene di famiglia*, ma lo chiama *patrimonio di famiglia*. Potrà considerarsi tale designazione come più rispondente alla forma classica, e può essere accolta senza esitazione (2).

Io con la mia proposta non intendo di fare degli emendamenti; ma aspetto una riforma più integrale e più piana della nostra legislazione civile in rapporto all'ordinamento economico della famiglia, e solo esprimo il voto che sia introdotto questo istituto che può essere un correttivo all'abolizione dell'autorizzazione maritale (3): così avremmo un bene inalienabile, insequestrabile, indivisibile che, servirebbe per il mantenimento della famiglia e nell'interesse dei coniugi e dei figli (4): e mi

(1) Sul *Bene di famiglia*, nel settembre 1913 pronunziò un discorso. Vedi *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze*, settima riunione. Siena, settembre 1913, pp. 601-612. Per i rapporti dell'abolizione dell'autorizzazione maritale con l'istituzione del Bene di famiglia, pp. 602, 603.

(2) Vedi *Atti parlamentari*, Senato del Regno, legislatura XXIII, I sessione 1909-12, Documenti, Disegno di legge e relazione, n. 942.

(3) Oltre al progetto Pandolfi, già ricordato, rammento i seguenti: progetto di legge sui provvedimenti della piccola proprietà rustica e nel bene di famiglia, presentato dal Presidente del Consiglio on. Luzzatti il 28 aprile 1910. *Atti parlamentari* Cam. dep. legisl. XXIII, ses. 1909-1910. Doc. n. 449. Disegno di legge sulla formazione del piccolo fondo domestico insequestrabile e inalienabile (*Bene di famiglia*) redatto dalla Commissione incaricata di esaminare il progetto ministeriale. Relatore Tommaso Mosca presentato alla Camera dei deputati il 7 aprile 1910. *Atti parl. Cam. dep. legisl. XXIII* sessione 1910-11. Doc. n. 449, all. A.

(4) Art. 20, progetto Luzzatti, art. 32, progetto della Commissione.

(1) *Atti parlamentari* citati, pagg. 3159, 3162.

(2) *I problemi economici urgenti*. Relazione del deputato Edoardo Pantano, presidente della sottocommissione economica, 1919, p. 18.

dispiace che non sia presente il ministro dei lavori pubblici, che così attentamente e con tanto acume ha sostenuto il concetto dell'inalienabilità ed insequestrabilità dei beni di famiglia dei combattenti.

Non nego che anche quei rimedi, che sono stati proposti dal senatore Perla e dal senatore Diena, siano utili e si possano coordinare, poiché, per esempio, io credo che bisognerebbe vietare la donazione, vietare la garanzia, che non bisognerebbe lasciare libera alla donna maritata; ma siccome non vogliamo, non possiamo proporre emendamenti, mi affido, come dicevano i miei colleghi, alla perspicacia ed intelligenza dei coniugi.

Con ciò ho finito, e ringrazio il Senato di aver voluto prestare benevola attenzione al mio breve discorso pronunciato al fine di motivare il mio voto favorevole all'abolizione dell'autorizzazione maritale, ed a prospettare il rapporto che l'innovazione ha in generale con l'istituto del « Bene di famiglia », entrato nella nostra legislazione. Fra i desiderata nei futuri progressi dell'ordinamento economico della famiglia, ho ricordato il « Bene di famiglia ».

Le innovazioni nelle leggi, in specie quelle nel diritto privato, e più specialmente ancora quelle nel diritto di famiglia, debbono osservare e prendere in considerazione il passato, il presente ed il futuro. Solo in tal modo può aversi quell'accordo e quell'armonia, che è il pregio, anche estetico, di un codice. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Siccome l'ora è avanzata, e ci sono diverse Commissioni che debbono adunarsi dopo la seduta, alcune delle quali molto numerose, rinvio il seguito della discussione a lunedì.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 16:

I. Interrogazione.

II. Votazione per la nomina:

a) di un questore nell'ufficio di Presidenza;

b) di un membro della Commissione per il Regolamento interno.

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge: « Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna » (N. 446).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, portante provvedimenti per combattere la tubercolosi (Numero 445);

Ricostituzione dell'antico comune di Smerillo attualmente frazione di Montefalcone Appennino (N. 429);

Divisione del comune di Goriano Laghetto (N. 421);

Divisione del comune di Santa Teresa di Riva (N. 428);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche. Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni di acque pubbliche (Numeri 316, 327, 416, 316 bis).

La seduta è levata (ore 18).

Licenziato per la stampa il 26 settembre 1919 (ore 17)

AVV. EDUARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricordi delle sedute pubbliche.